

# Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;  
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;  
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

*(Seduta del 7 maggio 2014)*

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: ENZO MARANGONI

## sulle proposte di legge:

- N. 308** a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 9 aprile 2013*  
CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
- N. 317** a iniziativa del Consigliere Latini  
*presentata in data 18 aprile 2013*  
CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

*(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

**TESTO BASE: proposta di legge n. 308**

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 30 maggio 2014)*

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 30 maggio 2014 esaminato il testo della proposta di legge n. 308 (testo base) avente ad oggetto "Contributi ai Comuni per il mantenimento degli uffici del giudice di pace", abbinata, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento interno alla pdl n. 317, già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 7 maggio 2014

**esprime parere favorevole**

Il Presidente della Commissione  
Dino Latini

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl 308: Contributo ai Comuni per il mantenimento degli uffici del giudice di pace

| Articolo |                                   | Tipologia della spesa | Durata della spesa | Quantificazione della spesa |                   | Copertura degli oneri 2014                        |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---|
|          |                                   |                       |                    | 2014                        | Anni successivi   |   |
| 1        | Concessione del contributo        | Corrente              | Continuativa       |                             |                   |   |
| 2        | Criteri e modalità di concessione | Senza oneri           |                    |                             |                   |   |
| 3        | Disposizioni finanziarie          | Corrente              | Continuativa       | Euro<br>212.000,00          | Legge finanziaria | Impiego quota parte somma iscritta nell'UPB 20804 |
| 4        | Disposizione transitoria          | Senza oneri           |                    |                             |                   |   |
| 5        | Dichiarazione d'urgenza           | Senza oneri           |                    |                             |                   |   |

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA  
E SEGRETERIA II COMMISSIONE

IL RESPONSABILE  
(Dott.ssa Loretta Tsp)

*Loretta Tsp*

**Testo pdl n. 308****Art. 1***(Concessione del contributo)*

1. La Regione concede un contributo annuale ai Comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), e che sono compresi negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

**Art. 2***(Criteri e modalità di concessione)*

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'ammontare del contributo non può superare il 30 per cento della spesa sostenuta dal Comune.

**Art. 3***(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 300.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura della spesa prevista al comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte, per euro 280.000,00, a carico dell'UPB 10607 e, per euro 20.000,00, a carico dell'UPB 10613 del bilancio di previsione per l'anno 2013.

4. Ai fini della gestione, la Giunta regionale istituisce nel Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2013, apposito capitolo nell'UPB 10601.

5. Per effetto del comma 3 sono ridotte le

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1***(Concessione del contributo)*

1. La Regione concede un contributo annuale ai Comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento **della sede** degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), ~~e che sono compresi negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).~~

**Art. 2***(Criteri e modalità di concessione)*

1. *Identico*

2. L'ammontare del contributo non può superare ~~il 30 per cento della spesa sostenuta dal Comune:~~ **rispetto alla spesa sostenuta:**

a) **il 30 per cento per i Comuni che sono compresi negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);**

b) **il 20 per cento per gli altri Comuni.**

**Art. 3***(Disposizioni finanziarie)*

1. **Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa complessiva di euro 212.000,00.**

2. **Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.**

3. **Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte della somma iscritta nell'UPB 20804 del bilancio di previsione per l'anno 2014.**

4. **Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 a decorrere dall'anno 2014 sono iscritte nell'UPB 10601 a carico di appositi capitoli; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie, ai fini della gestione, nello stato**

autorizzazioni di spesa previste, con riferimento alla legge regionale 18/2008 e alla legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), rispettivamente dalle tabelle A e B della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013).

**Art. 4**

*(Disposizione transitoria)*

1. La deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 5**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).**

**Art. 4**

*(Disposizione transitoria)*

*Identico*

**Art. 5**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

*Identico*

**Pdl n. 317**

a iniziativa del Consigliere Latini  
*presentata in data 18 aprile 2013*

**Art. 1**

*(Concessione del contributo)*

1. La Regione sostiene attraverso l'erogazione di contributi economici il mantenimento degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

**Art. 2**

*(Criteri e modalità di concessione)*

1. I contributi saranno erogati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale per la concessione del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'atto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 300.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura della spesa prevista al comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte, per euro 280.000,00 a carico dell'UPB 10607 e per euro 20.000,00 a carico dell'UPB 10613 del bilancio di previsione per l'anno 2013.

4. Ai fini della gestione sarà compito della Giunta regionale istituire un apposito capitolo nell'UPB 10601 nel Programma operativo annuale (POA) relativo all'anno 2013.

5. Per effetto del comma 3 sono ridotte le autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle A e B della l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013).

**Art. 4**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.